

24 OTT. 2005

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 790 del 21 OTT 2005

Oggetto: Giudice di Pace di Benevento – Giudizio Ferro Tiziana c/ Provincia -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno Ventuno del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 05/09/05; Giudice di Pace di Benevento la Sig.ra Ferro Tiziana conveniva in giudizio questa Amministrazione per l'opposizione verbale al C.d.S. elevato dalla Polizia Provinciale;

Con determina n.617/1/2005; si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso al Giudice di Pace di Benevento notificato il 05/09/05; e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 617/1/2005.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta,
Lì _____

Il Dirigente Settore ~~Avvocatura~~
(Avv. Vincenzo Catalano)

Av. Catalano

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,
Lì _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 617/1/2005 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorsi al Giudice di Pace di Benevento notificato il 05/09/05 dalla Sig.ra Ferro Tiziana c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 936 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 24 OTT. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MITOLLO)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 24 OTT. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

9 NOV. 2005

li _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 9 NOV. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 9 NOV. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE AVVOCATURA (e mano) il _____ prot. n. Es 9762
 SETTORE _____ il _____ prot. n. H.H.es
 SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
 Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____
 Nucleo di Valutazione 938 il _____ prot. n. _____
27.10.05
 Conferenza Copyscell

803

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0019749 Data 06/09/2005
Oggetto DISPOSIZIONE ESECUZIONE
OPPOSTO PROVVEDIMENTO
Dest. AVvocatura Settore; [...]

DEL GIUDICE DI PACE BENEVENTO

N° 1439-C/05 R.G.

Giudice: dott.sa Monica RABUANO

DECRETO

Il Giudice di Pace, letto il ricorso che precede con l'allegata ingiunzione opposta,
depositato/pervenuto in Cancelleria il 09/08/05;
atteso che appare tempestivamente proposto;
visto l'art. 23 c.s. legge n 689/ 81

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 5 SET. 2005

FISSA

udienza per la comparizione delle parti davanti a sé per il giorno 19/12/2005 ore 09,00

ORDINA

all'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare nella
Cancelleria di questo Giudice almeno DIECI giorni prima dell'udienza come sopra fissata gli
atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione od alla notificazione della violazione.
Concorrendo gravi motivi, alla luce di quanto esposto dal ricorrente, ex art.22 L. 689/81

DISPONE

la sospensione dell'esecuzione dell'opposto provvedimento.

Manda la Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto a:

1. Avv. Lucio CRISCI in Benevento (BN) alla p.za Dogana n°2
2. PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t.
- 3.
- 4.

Settore Avvocatura
Prot. n. 35/1
Del 8.9.05


Benevento, 30 agosto 2005
Il CANCELLIERE



IL GIUDICE DI PACE
dott.sa Monica RABUANO

[Handwritten signature]

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2005
Il Cancelliere



E' copia conforme all' originale

Benevento, 30.08.05
Il Cancelliere



Avv. Lucio Crisci
Patrocinante in Cassazione
Avv. Fabrizio Crisci
82100 BENEVENTO - Piazza Dogana n.2 Telefax: (0824) 42129

COPIA

GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO

RICORSO

EX LEGE 689/81

ART. 204-BIS D.Lgs. 285/1992

PER: FERRO TIZIANA, nata a Benevento il 19/03/1973 e residente a San Giorgio la Molara (BN) alla via S. Ignazio n.23, elett.te dom.ta in Benevento alla Piazza Dogana n. 2 presso lo studio degli avv.ti Lucio e Fabrizio Crisci dai quali è rapp.ta e difesa giusta mandato a margine del presente atto

MANDATO

Avv. Lucio Crisci e Avv. Fabrizio Crisci Vi nomino e Vi costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio e procedura con tutte le facoltà di legge.

Vi autorizzo a sottoscrivere per me gli atti, ivi comprese le domande riconvenzionali, transigere e conciliare la lite, riferire e deferire giuramento decisorio e ritirare i titoli.

Approvo, fin d'ora, il Vostro operato che tengo per rato e fermo.

Eleggo domicilio presso il Vostro Studio in Benevento alla Piazza Dogana, 2.

BENEVENTO, li

CONTRO 1) PREFETTO DI BENEVENTO

2) Provincia di Benevento - Servizio Controllo del Territorio - Polizia Provinciale, Viale Martiri D'Ungheria n. 19 - Benevento

OGGETTO: Ricorso avverso verbale di contestazione n. 109 del 30/05/2005 elevato dalla Polizia Provinciale della Provincia di Benevento per violazione dell'art. 149, 2-4, C.d.S.

VIOLAZIONE: Ferro Tiziana quale conducente e proprietaria del veicolo tg. BP366PY tipo Ford Focus ha violato la norma del Codice della Strada (D.lgs. 285/92 e s.m.) di cui all'art. 149 2-4 (distanza di sicurezza) ovvero quale conducente del veicolo sopra indicato non manteneva una distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva tale da garantire l'arresto tempestivo e da evitare la collisione. N.B. Infrazione accertata a seguito di incidente stradale del 25/04/2005, ore 17.45, avvenuto sulla S.P.n.22, località c.da Piana del Comune di Pietrelcina. L'infrazione non è stata contestata nell'immediatezza poiché emersa dal successivo sviluppo della dinamica. Per tale violazione è prevista la decurtazione di punti 3 (tre) dalla patente di guida ai sensi dell'art. 126 bis.

SANZIONE COMMINATA Euro 35,00 oltre 5,60 per spese, con decurtazione di 3 (tre) punti.

FATTO del giorno 25/04/2005 alle ore 17.45.

REDAZIONE VERBALE il giorno 30/05/2005 alle ore 10.00 presso gli Uffici del Comando di Polizia Provinciale di Benevento.

VERBALE DI ACCERTAMENTO NUMERO 109/2005 notificato il 11/06/2005.

AGENTI VERBALIZZANTI: Agenti di Polizia Provinciale Esposito Giancarlo e Marotti Filippo.

Renato
per autentica
av. *[Signature]*
[Signature]

La ricorrente Ferro Tiziana -quale conducente e proprietaria- come sopra dom.ta, rapp.ta e difesa, con il presente atto si

OPPONE

Al suddetto verbale di contestazione di violazione alle norme di circolazione stradale con relativa decurtazione di punti, 3 (tre) dalla patente di guida essendo tale verbale nullo per i motivi di fatto e di diritto appresso specificati:

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 200 DEL D.LGS. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA).

La pretesa violazione di norma del Codice della Strada, ai sensi del richiamato articolo, doveva essere contestata -A PENA DI NULLITÀ- al trasgressore nell'immediatezza del fatto avvenuto -a dire degli Agenti- in data 25/04/2005 a seguito di incidente stradale.

Si contesta, non solo l'inspiegabile mancata redazione del verbale di avvenuto sinistro stradale, ma, anche e soprattutto la mancata redazione del verbale di contestazione delle violazioni alle norme della circolazione stradale.

La contestazione successiva è prevista solo in casi tipicamente disciplinati dall'art. 201 del Codice della Strada, oltre i quali deve essere effettuata nell'immediatezza del fatto.

Se quanto riferito nel verbale di accertamento corrisponde al vero, gli agenti avrebbero dovuto muovere la contestazione immediatamente alla Ferro per consentirle di rendere dichiarazioni al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del procedimento sanzionatorio e al fine di garantirle l'esplicazione del suo diritto di difesa. La contestazione immediata non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile effettuarla, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi tutti gli atti successivi.

La norma di cui si contesta la violazione è posta a garanzia del contravventore mettendo quest'ultimo in condizione di chiedere ed ottenere la verbalizzazione, al momento della redazione del verbale di contestazione, delle sue ragioni nell'immediatezza del fatto, anche al fine di riconoscerne valore probatorio.

Ebbene, tale diritto di difesa è stato negato dagli Agenti i quali hanno ben ritenuto di redigere in ufficio (dopo oltre un mese) il verbale di contestazione commettendo grave violazione che lo rende nullo, illegittimo, o addirittura illecito.

In definitiva, il verbale di contestazione redatto dagli Agenti in data 30/05/2005 si palesa *tamquam non esset* per le ragioni su esposte.

Inoltre dal verbale non emergono i nominativi dei presunti agenti che hanno assistito alla presunta violazione. Si fa soltanto riferimento agli agenti che materialmente hanno redatto il documento notificato.

2. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 201 D.LGS. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA) E DEGLI ARTT. 384 E 385 D.P.R. 495/1992 (REGOLAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA).

Gli Agenti della Polizia Provinciale hanno erroneamente applicato l'art. 201 C.d.S. il quale, prevedendo l'ipotesi di notificazione delle violazioni al detto Codice in caso di contestazione non immediata, stabilisce espressamente che il verbale da notificare debba, tra l'altro, contenere l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

Ebbene, dal combinato disposto dell'art. 201 C.d.S. e degli artt. 384 e 385 Reg.C.d.S. è facile rilevare l'assoluta mancanza di un valido e legittimo motivo addotto dagli Agenti nel verbale impugnato. Questi ultimi hanno, *reductio ad absurda*, giustificato il proprio operato -posto in essere all'interno di un'attività successiva e quindi illegittima nel senso già espresso nel motivo precedente- affermando che "*l'infrazione non è stata contestata nell'immediatezza poiché emersa dal successivo sviluppo della dinamica*".

Da tale aberrante motivazione ne deriva la nullità dell'impugnato verbale per due ordini di motivi: *in primis*, gli Agenti hanno addotto quale motivo impeditivo della contestazione immediata un caso non espressamente contemplato nell'art. 384 citato e neppure riconducibile alla *ratio* della norma stessa; *in secundis*, da siffatta motivazione si rileva che l'accertamento risulta essere frutto di un giudizio solo valutativo degli Agenti che, non presenti nell'immediatezza del presunto incidente occorso, oltre ad essere sforniti di verbale di avvenuto sinistro stradale -perché non redatto- dal quale poteva ricostruirsi la dinamica dello stesso con le dichiarazioni delle parti interessate, dopo oltre un mese dal dì del sinistro hanno proceduto alla redazione del verbale di contestazione emerso "*dal successivo sviluppo della dinamica*", probabilmente sulla base dei soli e frammentati ricordi degli stessi Agenti. Ovviamente tale ricostruita dinamica non può essere ritenuta sufficientemente obiettiva essendo relativa alla percezione di una realtà dinamica che come tale dà adito ad ampi margini di apprezzamento personale degli Agenti, tra l'altro, si ripete, non cristallizzata in un verbale in pari data del sinistro de quo. Gli agenti per la redazione dell'impugnato verbale di accertamento hanno, in modo illegittimo e contro legge, fatto ricorso a propri ricordi, inammissibilmente. Avrebbero, se del caso, dovuto contestare immediatamente la violazione, se

esistente, e successivamente dare la possibilità all'attuale ricorrente di rendere proprie dichiarazioni a difesa della sua posizione.

Il verbale è anche nullo ed illegittimo per mancata indicazione del "Km" lungo il quale si sarebbe verificata la presunta violazione e per mancata esposizione del fatto così come previsto dall'art. 383 Reg. al C.d.S..

Manca, inoltre, l'indicazione del responsabile del procedimento così come previsto dalla legge 241/90 e dall'art. 6 *quater* del Dlgs 12/01/1991 n. 6 conv. nella Legge 15/03/1991 n. 80.

La copia del cd. verbale di contestazione non è un verbale di contestazione per non essere stato mai redatto un verbale di contestazione nell'immediatezza della presunta violazione a norma dell'art. 385 Reg. C.d.S..

Pertanto,

CHIEDE



che, previa sospensione del provvedimento impugnato, convocate le parti ed in accoglimento dei motivi su esposti, sia dichiarata la nullità del verbale di contestazione n. 109/2005, impugnato, e delle sanzioni principali ed accessorie, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione all'avv. Fabrizio Crisci anticipatario.

Si produce:

- Verbale di contestazione n. 109/2005 a firma degli Agenti di Polizia Provinciale Esposito Giancarlo e Marotti Filippo.

Riserve istruttorie.

Benevento, li 30/07/2005

Avv. Fabrizio Crisci

Avv. Lucio Crisci

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il verbale di contestazione n. 109/2005 redatto dagli Agenti di Polizia Provinciale è *prima facie* censurabile.


Siffatta manchevolezza già integra la sussistenza dei gravi motivi, richiesti dalla legge, come condizione per l'esercizio del potere di sospensione. Peraltro, attesa l'illegittimità del verbale di contestazione, è prefigurabile che l'esecuzione dello stesso potrebbe comportare gravosi disagi alla ricorrente. Anche tale evenienza è qualificabile come grave motivo.

Voglia, pertanto, l'On.le Giudice di Pace adito, sospendere l'efficacia del verbale di contestazione, ricorrendone i presupposti di legge.


Il *fumus boni iuris* è *in re ipsa*.

Benevento, li 30/07/2005

Avv. Fabrizio Crisci




Avv. Lucio Crisci



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
BENEVENTO

IL CANCELLIERE

09/08/05



TRIBUNALE DI BENEVENTO

UFFICIO UNICA NOTIFICHE ESCLUSIONI E PROTESTE

Io sottoscritto Azzelettone Ufficiale Giudiziario ho
notificate copie del presente atto al sig. _____

PROVINCIA DI BENEVENTO in persona del Presidente
mediante consegna nel retroscritto domicilio a mani P.F.

A MANI DI A. P. P. P.
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

AN 5/9/95

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ufficiale Giudiziario FALCO
Ufficio Giudiziario (83)